



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

OGGETTO

AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E".
STAGIONE TERMICA 2017/2018.

L'anno 2017 addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 4865 in data 23/11/2017 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

n.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	PASSARIN VINCENZINO	X	
2	OCCHIALI ENRICO	X	
3	TECCHIO GUSTAVO	X	
4	NALIN ALESSIA MARTINA	X	
5	GIRARDI MAURO	X	
6	COLTRO ALESSANDRO		X
7	RICOLDI DAVIDE	X	
8	BORASCA GIOVANNA	X	
9	VACCARI FERDINANDO	X	
10	BOTTAZZI ANTONIO	X	
11	GIULIETTO FABIO	X	

Partecipa all'adunanza il DR. TOMMASO D'ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E". STAGIONE TERMICA 2017/2018.

PREMESSO che il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A) del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, nella zona climatica "E";

VISTO:

- l'art. 8, comma 10 - lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sostituito nel testo dall'art. 12 - comma 4) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto una riduzione del prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate nei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera Consiliare, da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- che con il successivo art. 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate" limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale, estendendo in tal modo il campo applicativo dell'agevolazione anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato;
- tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria fino all'anno 2009;
- il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L. emanato con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361;
- il mancato richiamo delle leggi finanziarie successive all'anno 2009, al predetto art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, comporta dall'anno 2010, la non applicazione della riduzione del prezzo del combustibile alle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

CONSIDERATA la piena vigenza dell'art. 8, comma 10, lett c) della Legge n. 448/98, confermata anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28.12.2012, prot. RU 152093 e ritenuto pertanto opportuno e necessario anche per la stagione termica 2017/2018 individuare le "zone non metanizzate" nel territorio comunale, ai fini del beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16/03/2015 si provvedeva ad aggiornare l'individuazione delle zone non metanizzate di cui alla richiamata D.C.C. 39/2014;

VERIFICATO che con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale, individuando le zone non metanizzate del Comune, ha deliberato di considerare le aree del territorio comunale poste oltre i 60 mt. di distanza dalla rete, quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali in parola;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2016 con la quale si è provveduto ad individuare le zone non metanizzate del Comune di Boschi Sant'Anna, esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale, non servite dalla rete gas metano, per l'anno 2016;

CONSIDERATO, pertanto:

- che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10), lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4) della Legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-Legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2000, n. 354;

- che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1988, e quindi oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "... porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VISTO che la società Gigas Rete S.r.l. (ex Gritti Gas s.r.l.), che gestisce la metanizzazione nel territorio comunale, con nota ns. atti prot. n. 4577 del 06/11/2017, ha comunicato, tra l'altro, lo stato di consistenza delle reti di distribuzione alla data del 31/12/2016 e che successivamente a suddetta data non risultano ulteriori estensioni della rete per l'anno 2017;

CONSIDERATO che sulla presente proposta di deliberazione non viene richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1) Di confermare, per le ragioni in premessa evidenziate, l'elenco delle zone non metanizzate del Comune di Boschi Sant'Anna (fascia "E") così come individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2016, e qui di seguito indicate, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate, della zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. 268/2000 come "... porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VIE E LOCALITÀ NON METANIZZATE

VIE	NUMERI CIVICI
Via Borgofuro	per tutta l'estensione escluso il civico 26
Via Scaranella	per tutta l'estensione
Via Sabbioni	dal civico 3 al civico 5, dal civico 16 al 18
Via Boschetto	dal civico 22 al civico 26
Via San Giovanni	per tutta l'estensione
Via Fittanza	per tutta l'estensione
Via Faro	dal civico 15/A al civico 19
Via Sparaviero	per tutta l'estensione

2) Di dare atto che l'ambito del beneficio in questione deve pertanto, ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 28.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354;

3) Di riconfermare che rientrano fra le aree "non metanizzate", ammesse a beneficio, i fabbricati e le case civili sparsi che risultano collocati al di fuori della fascia di metri 60 nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, salvo che gli stessi risultino già allacciate alla rete del gas;

4) Di stabilire, altresì, che qualora i fabbricati e le case civili sparsi ricadessero sul confine e quindi solo parzialmente nell'area non considerata non metanizzata, si considerano comunque come possibili fruitori dei benefici di legge;

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane - Area Gestione e rapporti con gli utenti di Roma e al Ministero Sviluppo Economico dipartimento per l'Energia di Roma, nonché all'Agenzia delle Dogane di Verona;

6) Di disporre, inoltre, affinché il contenuto del presente provvedimento, sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della fruizione del beneficio a favore dei soggetti aventi diritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco evidenziando che trattasi di una delibera che viene ormai proposta da diversi anni;

Uditi gli interventi dei Consiglieri di seguito riportati succintamente:

Il consigliere Sig. Bottazzi Antonio dichiara voto favorevole;

Il Consigliere Sig. Vaccari Ferdinando chiede come viene calcolata la riduzione del 10%;

L'Assessore Sig. Occhiali Enrico risponde che viene calcolata sulla base dei dati del costo del gasolio desunti dall'Agenzia delle dogane;

Non si registrano altri interventi si procede con la votazione;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione palese disposta dal Sindaco, si ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10

VOTI FAVOREVOLI: n. 10

VOTI CONTRARI: n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 21.10.

SETTORE: UFFICIO TECNICO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E". STAGIONE TERMICA 2017/2018.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole
 sfavorevole

data parere: 24.11.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to MAGRI geom LUCA

In ordine alla regolarità contabile:

favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio

data parere:

Per l'assunzione dell'impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):

favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio

data parere:

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
f.to *VINCENZINO PASSARIN*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *DR. TOMMASO D'ACUNZO*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 508

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 27/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to *Alessandra Guerzoni*

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 27/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni